



Oggetto: Stipula di Convenzione tra l'Azienda Socio Sanitaria della Brianza e la Fondazione "Opera San Camillo" per l'esecuzione di esami ematochimici e su campioni biologici

Ufficio Proponente:	S.C. Affari Generali e Legali
Istruttore della pratica:	Federica Bettani
Responsabile del procedimento:	Mattia Longoni
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Mattia Longoni
La delibera comporta impegno di spesa:	No
Modalità di Pubblicazione:	INTEGRALE

Proposta N° 1340 del 17-12-2024

con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n.123/2011, conservata agli atti del presente procedimento.

Attestazione di regolarità economico-contabile

Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione
Finanziaria e Contabilità:

verifica di regolarità economica non prevista

Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio

Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali:

Mattia Longoni

Il presente atto è stato firmato dal Direttore Generale, acquisiti i seguenti pareri:

Direttore Amministrativo **Ivan Alessandro Mazzoleni**

Direttore Sanitario **Michele Sofia**

Direttore Sociosanitario **Antonino Zagari**



Oggetto: Stipula di Convenzione tra l'Azienda Socio Sanitaria della Brianza e la Fondazione "Opera San Camillo" per l'esecuzione di esami ematochimici e su campioni biologici

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del DIRETTORE della S.C. Affari Generali e Legali

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 1 del 14 gennaio 2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto *"Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19 della Legge Regionale n. 23/2019"*, di costituzione dall'1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31 dicembre 2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

PREMESSO che:

- l'art. 15 quinquies, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992, consente alla aziende sanitarie di stipulare convenzioni con altre aziende del SSN o con altra struttura sanitaria non accreditata per attività richiesta a pagamento;
- l'art. 43, comma 3, della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997, consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;

VISTA la nota del 23.05.2024, agli atti, acquisita al protocollo con n. 21481/23.05.2024, con la quale la Fondazione "Opera San Camillo" Residenza San Camillo di Besana in Brianza ha chiesto la stipula della Convenzione per l'esecuzione di prestazioni di Laboratorio;

CONSIDERATO che la mission dell'ASST della Brianza, a seguito dell'applicazione della L.R. 23/2015, è quella di concorrere con tutti i soggetti pubblici e privati del sistema, all'erogazione dei LEA e di eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione con risorse proprie, nella logica della presa in carico della persona, della continuità delle cure e dell'assistenza, secondo diversi livelli di complessità, anche attraverso articolazioni organizzative a rete e modelli integrati tra ospedale e territorio, nonché avvalendosi delle reti sociali e degli enti del terzo settore;

ACQUISITO il parere favorevole, agli atti del procedimento, espresso in data 06.08.2024 dal Direttore della S.C. Laboratorio Analisi di Vimercate;

VISTO il testo ad oggetto *"Convenzione tra l'Azienda Socio Sanitaria della Brianza e la Fondazione "Opera San Camillo" per l'esecuzione di esami ematochimici e su campioni biologici"*, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, con validità dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2026;



VISTA la nota in data 10.12.2024 agli atti, con la quale la Fondazione “Opera San Camillo” Residenza San Camillo di Besana in Brianza ha confermato l’accettazione in toto dei termini giuridici ed economici proposti nel testo sopra citato;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le prestazioni di Laboratorio Analisi:

- la Fondazione “Opera San Camillo” Residenza San Camillo di Besana in Brianza provvederà a formulare autonomamente le prescrizioni diagnostiche tramite personale medico autorizzato e seguendo le normative nazionali e regionali;
- dette prestazioni saranno rendicontate dall’ASST della Brianza tra le prestazioni ambulatoriali di cui alla Circolare 28/SAN e l’attività sarà svolta in orario di servizio dal personale della S.C. Laboratorio di Analisi di Vimercate, senza oneri aggiuntivi a carico di questa Amministrazione;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare la stipula della Convenzione con la Fondazione “Opera San Camillo” Residenza San Camillo di Besana in Brianza, alle condizioni riepilogate nel testo ad oggetto: *“Convenzione tra l’Azienda Socio Sanitaria della Brianza la Fondazione “Opera San Camillo” per l’esecuzione di esami ematochimici e su campioni biologici”*, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con validità dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2026, dando atto che l’eventuale attività nel frattempo intercorsa nelle more della sottoscrizione della Convenzione si considera disciplinata secondo le medesime condizioni;

DATO ATTO che dall’adozione del presente provvedimento non discendono oneri aggiuntivi a carico di questa Azienda;

VISTA la proposta n. 1340/2024 del Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 123/2011, conservata agli atti del presente procedimento;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi per quanto di propria competenza ai sensi dell’art.3 del D. Lgs 502/92 s.m.i.;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate:

1. di sottoscrivere la Convenzione con la Fondazione “Opera San Camillo” Residenza San Camillo di Besana in Brianza, alle condizioni riepilogate nel testo ad oggetto: *“Convenzione tra l’Azienda Socio Sanitaria della Brianza e la Fondazione “Opera San Camillo” per l’esecuzione di esami ematochimici e su campioni biologici”*, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con validità dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2026, dando atto che l’eventuale attività nel frattempo intercorsa nelle more della sottoscrizione della Convenzione si considera disciplinata secondo le medesime condizioni;
2. di dare atto che dette prestazioni saranno rendicontate dall’ASST della Brianza tra le prestazioni ambulatoriali di cui alla Circolare 28/SAN e l’attività sarà svolta in orario di servizio dal personale della S.C. Laboratorio di Analisi di Vimercate, senza oneri aggiuntivi



a carico di questa Amministrazione;

3. di demandare al Direttore della S.C. Laboratorio di Analisi di Vimercate tutti gli adempimenti successivi e conseguenti all'adozione del presente provvedimento per quanto di competenza;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri aggiuntivi a carico di questa Azienda;
5. di dare atto che, la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 – comma 6 – della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, come modificato dall'art. 1 comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge;
6. di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, responsabile del procedimento è l'Avv. Mattia Longoni - Direttore della S.C. Affari Generali e Legali - e che il Responsabile dell'istruttoria e dell'esecuzione del presente provvedimento è la Dott.ssa Federica Bettani, Collaboratore Amministrativo Professionale in servizio presso la medesima struttura.

I seguenti Allegati sono parte integrante dell'Atto

Convenzione.pdf

Convenzione

3e77488ccf1484013f7037352edce01bc0d77062d55fe28360c9e16630cef7ad

Il Direttore Generale
Dr. Carlo Alberto Tersalvi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA DELLA BRIANZA E LA
FONDAZIONE "OPERA SAN CAMILLO" PER L'ESECUZIONE DI ESAMI
EMATOCHIMICI E SU CAMPIONI BIOLOGICI

TRA

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza (di seguito denominata ASST della Brianza), con sede a Vimercate (MB), in via Santi Cosma e Damiano n. 10, Codice Fiscale e partita I.V.A. n. 09314320962, nella persona del Dott. Mattia Longoni, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali all'uopo delegato dal Legale Rappresentante, Dott. Carlo Alberto Tersalvi, giusta delega conferita con deliberazione n. 3 del 04.01.2024

E

la Fondazione "Opera San Camillo" Residenza San Camillo (di seguito denominata Fondazione) con sede legale a Besana in Brianza (MB), in Via Visconta n. 1, Codice Fiscale 97477630152 e Partita I.V.A. 06532810964, in atto rappresentato da Lorenzo Testa, in qualità di Direttore della RSA

PREMESSO CHE

- la Fondazione, in qualità di ente gestore, ha chiesto la disponibilità dell'ASST della Brianza all'espletamento di esami ematochimici ed analisi su campioni urinari, fecali o tamponi per esami colturali a favore degli ospiti residenti presso la Residenza San Camillo, Via Visconta n. 1, Besana in Brianza (MB);
- l'ASST della Brianza si riserva espressamente di riesaminare il contenuto del presente contratto alla luce dell'eventuale sopravvenuta normativa in materia.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione è l'esecuzione di esami ematochimici ed analisi su campioni urinari, fecali o tamponi per esami colturali, che l'ASST della Brianza si impegna ad eseguire a favore dei residenti della Residenza San Camillo.

Il numero complessivo presunto è di 15/20 prelievi settimanali.

ART. 2 – CONDIZIONI RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA'

L'attività di cui al precedente articolo verrà resa alle seguenti condizioni:

- la Residenza San Camillo provvederà a formulare autonomamente le prescrizioni diagnostiche tramite personale medico autorizzato e seguendo le normative nazionali e regionali, anche in tema di partecipazione alla spesa sanitaria, da corrispondersi anticipatamente, se dovuta ovvero a redigere prescrizioni su ricettario personale per gli ospiti non a carico del SSR con corresponsione anticipata dell'importo dovuto;
- la Residenza San Camillo si doterà di una postazione di lavoro che dovrà soddisfare i requisiti tecnici indicati dalla S.C. Sistemi Informativi Aziendali dell'ASST della Brianza. Tale postazione dovrà includere una stampante termica per etichette (stampante Zebra GK420D), sistema operativo Windows 7 o successivi, connessione ADSL o altro, stampante laser per l'installazione del software dell'ASST per l'accettazione/programmazione degli esami;
- l'ASST della Brianza installerà il software per l'accettazione/programmazione degli esami e comunicherà al personale addetto della Residenza San Camillo tutte le informazioni e gli aggiornamenti tecnici e normativi che si rendessero necessari;
- l'ASST della Brianza fornirà le specifiche provette per gli esami ematici, i contenitori per campioni biologici. Il restante materiale necessario all'attività sarà a carico della Residenza San Camillo;
- l'attività in oggetto verrà espletata nel rispetto dei protocolli e delle disposizioni date dal Direttore della S.C. Laboratorio Analisi Vimercate;
- la Residenza provvederà ad effettuare i prelievi ematici e/o microbiologici con proprio personale;
- la Residenza provvederà a consegnare i campioni ematochimici e biologici presso il punto prelievo dell'ASST della Brianza situato in Besana in Brianza, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì;
- i risultati degli esami eseguiti saranno consultabili direttamente presso la Residenza San Camillo.

Le predette prestazioni saranno rendicontate dall'ASST nell'ambito di quanto previsto dalla circolare 28/SAN, con le relative tariffazioni.

La Residenza San Camillo è tenuta ad adeguarsi al sistema di fatturazione elettronico secondo la normativa vigente e seguendo le indicazioni fornite dall'ASST della Brianza.

ART. 3 – RESPONSABILITA'

La Residenza San Camillo si impegna a sollevare l'ASST della Brianza da qualsiasi danno diretto o indiretto sugli ospiti della medesima eventualmente causato dal mancato rispetto dei protocolli e delle disposizioni di cui all'art. 2.

ART. 4 – DURATA

La presente convenzione **ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2026** salvo eventuali modifiche che potranno intervenire a seguito di emanazioni di norme legislative o regolamentari da parte di organi istituzionali.

ART. 5 – EVENTUALI VARIAZIONI

Eventuali richieste di variazione della presente convenzione dovranno essere indirizzate, in forma scritta, all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.asst-brianza.it. Ogni modifica alla presente convenzione dovrà avvenire mediante atto debitamente sottoscritto dalle parti.

ART. 6 - RECESSO ANTICIPATO

E' fatta salva la possibilità di recesso anticipato da parte di uno dei due contraenti, con preavviso di almeno 60 gg da notificarsi mediante raccomandata A/R o comunicazione inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.asst-brianza.it .

ART. 7 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI E SENSIBILI

Nell'espletamento dell'attività di cui alla presente convenzione, le Parti danno atto che i dati di cui vengono a conoscenza e reciprocamente forniti, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività in oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE e dalla successiva normativa nazionale di armonizzazione, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza ed i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute.

ART. 8 – IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico della Residenza San Camillo ai sensi dell'art. 2, all. A Tariffa - parte 1°, del D.P.R. 26.10.72 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86.

ART. 9– FORO COMPETENTE

Le parti accettano di definire amichevolmente eventuali controversie che dovessero insorgere. Nel caso in cui ciò non sia possibile, le parti espressamente concordano di eleggere quale Foro esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla Legge, il

Foro di Monza, e di escludere, pertanto, l'eventuale accesso al foro normativamente disciplinato dal c.p.c..

ART. 10 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si farà riferimento alla vigente normativa.

Le parti, infine, si danno reciprocamente atto e confermano che la presente scrittura è stata liberamente e direttamente negoziata dalle parti stesse e che le singole pattuizioni sono state da loro attentamente esaminate e che non si rende pertanto applicabile il disposto di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto:

Fondazione "Opera San Camillo"
Il Direttore
(Lorenzo Testa)

ASST della Brianza
Il Direttore della S.C. Affari Generali e Legali
(Dott. Mattia Longoni)

Per approvazione espressa delle clausole di cui agli artt. 2, 5, 6, 7 e 9.

Fondazione "Opera San Camillo"
Il Direttore
(Lorenzo Testa)

ASST della Brianza
Il Direttore della S.C. Affari Generali e Legali
(Dott. Mattia Longoni)